



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 24 gennaio 2020.

Oggetto: Varie di inizio anno 2020

Si propone di seguito una sintetica informazione su diversi argomenti ed adempimenti che si ripropongono all'inizio di ogni anno.

Media Occupazionale per aliquota CIGO

La necessità di comunicare il numero medio di dipendenti nell'anno precedente è legata al fatto che, per le imprese industriali (industria in genere, edili e lapidei) con più di 50 dipendenti, è dovuta per l'anno successivo una aliquota CIG superiore.

Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, a seguito delle modifiche contributive previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (D.lgs n. 148/2015), l'Inps ha impartito nuove disposizioni per la comunicazione del numero medio di dipendenti ai fini dell'applicazione dell'aliquota CIG.

Nel calcolo del limite dimensionale (fino/oltre 50 dipendenti) vanno ricompresi tutti i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Vanno computati gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale (non solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante).

Il computo del limite dimensionale si effettua:

- con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno;
- sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dichiarato dall'impresa;

Rimane valida la regola in base alla quale per le aziende costituite nel corso dell'anno civile si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività. Ogni qual volta la verifica della dimensione annuale determina la modifica della forza lavoro in precedenza comunicata e, di conseguenza, la variazione della misura della contribuzione applicabile, è necessario comunicare la variazione all'INPS tramite la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.

Aziende artigiane dell'indotto

Le aziende artigiane dell'indotto sono quelle nelle quali sono presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- più di 15 dipendenti;
- Nel biennio precedente quello considerato hanno avuto un fatturato che per almeno il 50% è riferito al medesimo committente industriale, rientrante nell'ambito della CIGS (c.d. "influsso gestionale prevalente").

Tali aziende sono tenute a versare la contribuzione CIGS oltre alla ordinaria contribuzione INPS delle imprese artigiane.

Istruzioni INPS attese per il 2020

- Rivalutazione ticket licenziamento. Il contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro, per il 2019 pari a € 500,79 mensili, dovrà essere rivalutato per l'anno 2020 in base all'indice di rivalutazione del massimale Aspi
- Minimali Inps 2020.
- Rivalutazione Naspi. L'Inps comunicherà la rivalutazione annua degli importi Naspi, erogati ai lavoratori aventi diritto.

Benefit auto - tariffe ACI 2020

Come noto, l'articolo 48 del TUIR, così come modificato dal D.Lvo 314/97, prevede che ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale del dipendente, in caso di concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila KM annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze per la pubblicazione in G.U. entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo;

Il valore convenzionale calcolato nel modo sopra descritto deve essere al netto della quota eventualmente a carico del lavoratore e a questi trattenuta;

Il valore annuale ottenuto è imponibile a INPS ed IRPEF se il totale dei benefits concessi ad ogni singolo lavoratore supera la franchigia di euro 258,00 (art. 3 D.Lgs. 314/97).

Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 31/12/2019, sono state pubblicate le tabelle ACI da utilizzarsi per l'individuazione del valore convenzionale del Benefit auto, valido per l'anno 2020.

Tali tabelle sono disponibili nel sito dell'Acì all'indirizzo www.aci.it,

Analizzando le novità della legge di bilancio 2020, la predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

Rapporto periodico sulle pari opportunità

L'art. 9 della legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna" prevede l'obbligo, per le imprese, pubbliche o private, che occupano oltre 100 dipendenti, di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Per la valutazione dei 100 dipendenti, ai fini della verifica dell'obbligo, occorre far riferimento alla base occupazionale presente alla fine del biennio oggetto della denuncia (quindi, per il prossimo rapporto, si valuterà il numero dei dipendenti al 31.12.2009).

Con il Decreto 17.7.96, il Ministero del Lavoro ha stabilito che tale rapporto debba essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. I prossimi prospetti, riferiti al biennio 2018-2019, dovranno pertanto essere inviati entro il 30 aprile 2020.

Termini di consegna della CU 2020

La Certificazione Unica 2020, modello sintetico, con i redditi dell'anno d'imposta 2019, dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti entro il 31 marzo 2020. L'invio telematico del modello ordinario all'Agenzia Entrate dovrà essere effettuato entro il 9 marzo (in quanto il 7 marzo cade di sabato).

Contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

Si ricorda che i contributi di assistenza sanitaria (ad esempio FASI, EST, ecc....) versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a euro 3.615,20.

Per l'applicazione del predetto beneficio occorre verificare se risultano osservate le disposizioni previste dal D.M. 31.3.2008 e dal decreto 27.10.2009 attuativo, cioè se il fondo è iscritto nell'apposita anagrafe e/o ha rinnovato l'iscrizione e se opera negli ambiti definiti dai citati decreti.

Gli importi di contribuzione (sommando carico azienda e carico lavoratore) ai fondi di assistenza sanitaria contrattuali, che eccedono il valore suddetto concorrono a formare il reddito del lavoratore (aumentano l'imponibile fiscale per la parte a carico del datore di lavoro, non lo diminuiscono per la parte a carico del lavoratore). Ricordiamo, inoltre, che la contribuzione a carico dei datori di lavoro per i suddetti fondi è soggetta ad INPS al contributo di solidarietà del 10%.

Conguagli contributivi

Con propria circolare n. 1160 del 27/12/2019 l'INPS rinnova le istruzioni per procedere ai conguagli contributivi riferiti all'anno 2019. In sostanza, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2019, anche con quella di competenza del mese di gennaio 2020. Le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Clausola di salvaguardia per l'imposta dovuta sul TFR

Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120c.c e le indennità equipollenti, nonché le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è prevista una clausola di salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006. L'articolo 1, comma 9 Legge Finanziaria del 2007 (296/06) ha introdotto, con riferimento alla fattispecie disciplinata all'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR la possibilità di applicare la tassazione separata avvalendosi delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

In assenza di diverse disposizioni, si ritiene di poter continuare ad applicare per l'anno 2020 la clausola di salvaguardia sopra esposta.

Edilizia – sconto contributivo 11,50%

La legge 247 del 24/12/2007 ha ripristinato lo sconto contributivo per il settore edile, che era regolamentato fino al 2006 dalla L. 341/1995 e successive modificazioni. La norma prevede uno sconto contributivo dell'11,50% del totale contributi INPS a carico datore di lavoro con esclusione del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per operai occupati a tempo pieno. Si ricorda che dal 2019 lo sconto dell'11,50% non è più applicabile ai contributi Inail.

Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente (verifica copertura finanziaria entro il 31 maggio e decreto interministeriale entro il 31 luglio) l'esatto valore dello sconto. Pertanto, con riferimento all'anno 2020, ai fini dell'applicazione dello sgravio in oggetto, sarà necessario attendere il sopracitato decreto.

Detassazione per incremento di produttività

Per il 2020 la detassazione viene confermata con i medesimi criteri e valori previsti per il 2019, senza necessità di attendere l'emanazione di decreti applicativi.

Dirigenti industria - trattamento minimo complessivo di garanzia

Ricordiamo che il rinnovo del 30/7/2019 ha stabilito che:

- 1) per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1/1/2015:
 - la soglia annua del TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre 2020 e 2021 è di euro 69.000,00 lordi, parametrati in base ai mesi di durata del rapporto nel 2020 e 2021;
 - la soglia annua del TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre 2022 è di euro 72.000,00 lordi, parametrati in base ai mesi di durata del rapporto nel 2022;
 - la soglia annua del TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre 2023 è di euro 75.000,00 lordi, parametrati in base ai mesi di durata del rapporto nel 2023;

- 2) ai dirigenti che al 1/1/2015 (data fissa) erano già in forza in azienda nella qualifica di dirigenti devono essere applicati i parametri previsti nel precedente rinnovo, solo se di miglior favore.

MESI di ANZIANITA' AL 1/1/2015 (data fissa)	attuale TMCG fino al 2019	Soglia minima TMCG dal 2020
fino a 12	66.000	69.000
13	66.068	69.000
14	66.304	69.000
15	66.540	69.000
16	66.776	69.000
17	67.012	69.000
18	67.248	69.000
19	67.484	69.000
20	67.720	69.000
21	67.956	69.000
22	68.192	69.000
23	68.428	69.000
24	68.664	69.000
25	69.136	69.000
26	69.372	69.000

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso del 2020, il raffronto tra il nuovo TMCG 2020 ed il trattamento economico annuo lordo deve essere fatto nell'ultimo mese di servizio e in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento.

Qualora il trattamento economico individuale annuo percepito dal dirigente sia inferiore all'importo del TMCG di riferimento, il datore di lavoro dovrà corrispondere, unitamente alle competenze di fine rapporto un importo una tantum pari alla differenza risultante.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.